

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE : "Interventi finanziari per la gestione
precaria e di emergenza di servizi di autolinea".

RELATORE : Avv. Enzo SORICE

Onorevole Presidente, Colleghi,

sottopongo questo disegno di legge alla Vostra attenzione per due ordini di motivi: uno che nasce dall'amara constatazione che allo stato attuale l'Ente Regionale Pugliese Trasporti non è ancora in grado di operare, l'altro che vede una situazione di stasi che interessa gli utenti, i servizi e i dipendenti delle stesse autolinee.*

La mancata operatività dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti per il quale non è facile prevedere la data di inizio di effettiva funzionalità, ha determinato un vuoto di interventi che si è verificato già dal gennaio scorso.

Ai sensi della legge n. 18 del 25/7/1973 che autorizzava interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di autolinee limitati all'anno 1973, furono operati provvedimenti con un onere presunto di £. 1miliardo e 900 milioni.

In considerazione del fatto che tali oneri dovranno essere ripetuti, che altri servizi sono stati sospesi dai concessionari e sono in corso di affidamento in via precaria e di emergenza nonché per il fatto che con l'anno 1974 la Regione dovrà accollarsi anche i maggiori oneri derivanti dall'applicazione per i relativi dipendenti del migliore contratto FENIT in luogo dell'attuale contratto ANAC in conformità dell'orientamento ormai accettato a livello nazionale, con

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

"INTERVENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE PRECARIA E DI EMERGENZA
DI SERVIZI DI AUTOLINEA"

Relatore: Enzo SORICE

Art. 1

Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del Presidente, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare la somma di £. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei servizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Tra

sporti e informazione, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'Azienda affidataria -corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione- la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Informazione, può disporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dei criteri sopra fissati, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di £.3.000.000.000 mediante l'utilizzazione del Cap. 210 del Bilancio 1974: "Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974" con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.